

Associazione nazionale Città del Vino

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria di Castelnuovo Berardenga, 9 maggio 2009)

Art.1- Denominazione – Personalità – Sede L'Associazione nazionale Città del Vino si è costituita a Siena il 21 marzo 1987 ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica il 1° giugno 2001. Ha sede legale a Castelnuovo Berardenga (SI), in via Berardenga 29, Villa Chigi, e può dotarsi di sedi operative, sezioni e recapiti a livello regionale, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività necessarie per raggiungere gli scopi sociali.

Art.2 – Durata La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.3 – Scopi L'Associazione non ha fini di lucro ed opera per difendere e sviluppare la qualità delle produzioni e dei territori delle città del vino, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e dell'informazione. In particolare, l'Associazione

Tutela:

La vitivinicoltura di qualità, i vitigni autoctoni, le attività rurali in via di cessazione, il paesaggio storico, i prodotti tipici locali;
le autonomie e le diversità locali delle risorse naturali, storiche, architettoniche, culturali, umane e imprenditoriali dei territori del vino;
i vini di pregio, anche attraverso iniziative di carattere selettivo;

Promuove:

lo sviluppo economico locale e lo sviluppo sostenibile, favorendo la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, l'integrazione di nuove imprese e servizi e la concertazione tra gli interessi;
l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, del vino, dei prodotti locali e tradizionali, e dei servizi;
la cooperazione a livello europeo ed internazionale, per predisporre progetti di carattere transnazionale;
il rapporto tra i produttori e gli enti pubblici e strumentali competenti per la maggiore tutela della qualità del vino e delle risorse ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione viticola;
l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori delle Città del Vino;
la cultura del vino, attraverso iniziative editoriali e di comunicazione per sollecitare l'opinione pubblica qualificata e divulgare le proprie iniziative;
la formazione e l'educazione al gusto con iniziative a carattere didattico e informativo;
il rapporto con le associazioni delle autonomie e con le altre associazioni

che, sul territorio nazionale, operano in favore della qualità delle produzioni e dei territori.

Realizza e sostiene:

servizi e reti di informazione e comunicazione innovativi per aumentare la qualità delle relazioni ed una corretta competitività dei sistemi territoriali;
progetti di sviluppo ed etici per la qualificazione dei territori, il rafforzamento della coesione sociale e la qualità della vita delle Città del Vino con opportuni strumenti operativi, finanziari e fondi di solidarietà;
la ricerca e l'attività di studio, la formazione e la promozione di iniziative culturali di concerto anche con le Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche;
iniziative in favore della definizione e dell'assunzione da parte dei Comuni di competenze strategiche nel governo del territorio, dei servizi e dello sviluppo locale, sulla base del principio di sussidiarietà;
manifestazioni ed iniziative, d'intesa con i Comuni soci, volte ad esaltare il valore dei territori a vocazione vitivinicola e a migliorare la comunicazione tra produttori, istituzioni e turisti delle Città del Vino.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà avere interessenze e partecipazioni in società costituite o costituende aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

Art.4 – Marchio *L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura una piazza medievale e una torre merlata con sagoma di grappolo d'uva e di calice, con la scritta "Città del Vino". L'uso del marchio è regolamentato e tutelato.*

Art.5 – Soci *I Soci sono Ordinari e Straordinari, il loro numero è illimitato. Il Regolamento determina i criteri e le modalità di ammissione, permanenza, recesso ed esclusione del Socio. I Soci sono tenuti a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione; devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere degli organi, favorendo con la loro azione gli interessi dell'Associazione.*

Art.6 – Soci Ordinari *Sono Soci Ordinari i Comuni che danno nome ad un vino e quelli nei quali si producono vini a denominazione di origine, che documentino un'adeguata tradizione enologica connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale. Possono aderire anche i Comuni di altri Paesi dell'Unione Europea e non, purchè, oltre ai requisiti previsti, abbiano rapporti di comunicazione linguistica e culturale o siano gemellati con una Città del Vino italiana, e che comunque non abbiano come riferimento un'altra Associazione nazionale di Città del Vino.*

Art.7 – Soci Straordinari *Possono essere Soci Straordinari altri soggetti istituzionali o misti pubblico-privato, nei cui territori o ambiti territoriali si producono vini a denominazione di origine controllata e si valorizzi la cultura del vino e dell'accoglienza, da individuarsi nel Regolamento.*

Art.8 – Quote associative I Soci, Ordinari e Straordinari, sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione. Le quote sono determinate dall'Assemblea dei Soci.

Art.9 – Esercizio L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.10 – Entrate Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
quote di iscrizione e quote annuali ordinarie a carico dei Soci Ordinari e Straordinari;
eventuali contributi richiesti per le iniziative dell'Associazione;
versamenti volontari dei soci;
contributi da enti e istituzioni pubbliche e private;
convenzioni con enti pubblici e privati;
sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali;
Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art.11 – Avanzo di esercizio E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art.12 – Organi dell'Associazione Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Nazionale;
il Presidente ed i due Vice Presidenti;
la Giunta Esecutiva;
il Sindaco Revisore;
i Coordinamenti regionali ed interregionali.
Tutte le cariche sono gratuite, il Regolamento interno stabilirà le modalità e la quantità dei rimborsi spese ammessi per lo svolgimento della carica.

Art.13 – Assemblea L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno dieci giorni prima della data fissata a mezzo lettera, fax o e-mail, e deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo della riunione, nonché la data e l'ora per la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente appositamente incaricato; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale. Ogni socio ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di delega. Le deleghe ammesse non possono essere più di tre. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria anche nello stesso giorno.

Art.14 – Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci e negli altri casi previsti dalla Legge. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
elegge e rinnova, anche parzialmente, i membri del Consiglio Nazionale;
nomina il Sindaco Revisore;
approva e modifica il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
determina la misura della quota di iscrizione e di quella annuale di finanziamento dell'attività;
impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera su gli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio nazionale;
approva il programma di attività annuale e poliennale;
delibera l'istituzione dei coordinamenti regionali e interregionali;
aggiorna il libro dei Soci;
delibera sull'esclusione del socio.

Art.15 – Assemblea Straordinaria L'Assemblea Straordinaria è convocata dal presidente su deliberazione conforme del Consiglio Nazionale. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per Legge. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di due terzi dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Art.16 – Consiglio Nazionale Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Regolamento stabilisce il numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio e quello da attribuirsi ai Soci Straordinari: comunque, complessivamente, esso non potrà essere inferiore a 21 e superiore a 40, compresi i Coordinatori regionali che ne fanno parte di diritto. Ai lavori del Consiglio Nazionale sono invitati i Presidenti e gli Amministratori Delegati delle società di servizio controllate o partecipate dall'Associazione. Il Consiglio dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consigliere eletto rappresenta il Comune o l'ente di provenienza e si rapporta con il Coordinamento regionale o interregionale di riferimento. La decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status di amministratore, ovvero quando il Comune o l'ente recede dall'Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate. **In casi particolari, con l'assenso del Comune o dell'ente di riferimento, potranno essere elette nel Consiglio, persone prive dello status di amministratore, che comunque non**

potranno ricoprire cariche di rappresentanza o esecutive. Il Consiglio nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed i due Vice Presidenti e delibera sulla partecipazione alle riunioni del Past President. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono attribuiti alla Giunta Esecutiva o di specifica competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Nazionale, nel rispetto delle finalità del presente Statuto e degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci, delibera sui seguenti argomenti:

- la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;*
- la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;*
- l'ammissione e la decadenza dei Soci;*
- la nomina della Giunta esecutiva;*
- la nomina e la revoca dei membri di spettanza nei consigli di amministrazione delle società di servizi controllate e partecipate;*
- la nomina del Direttore Generale dell'Associazione, su proposta del Presidente, fissandone i compiti;*
- la nomina della Commissione elettorale per l'elezione del Consiglio Nazionale, del Presidente e dei Vice Presidenti;*
- la nomina del Delegato regionale;*
- la proposta del Regolamento interno e le eventuali modifiche;*
- la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.*

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente, ogniquale volta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore dell'Associazione, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla scadenza del mandato, così come i consiglieri cooptati. La delibera di cooptazione sarà ratificata nella successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio, in questo caso è il Sindaco Revisore a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio nazionale.

Art.17 Presidente *Il Presidente del Consiglio Nazionale è il Presidente dell'Associazione e ne è il legale rappresentante. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e*

della Giunta Esecutiva.

Il Presidente:

convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva; dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione;

adempie agli incarichi espressamente conferitigli;

propone al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore generale;

vigila sulla conservazione dei documenti e dei verbali dell'Associazione;

accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;

conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore Generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito da un Vice Presidente indicato dal Presidente stesso.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e coadiuvano il Presidente.

Art.18 – Giunta Esecutiva *La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da quattro membri. Compiti e funzioni della Giunta esecutiva sono:*

L'assunzione, il licenziamento e la gestione del personale;

La stipula di contratti e convenzioni, con ratifica del Consiglio Nazionale;

il conferimento di incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;

la gestione degli immobili di proprietà;

il controllo e la vigilanza sulle società di servizio controllate e partecipate;

i rapporti con le banche;

il rilascio di garanzie e fidejussioni bancarie e assicurative.

Tutti gli altri atti che siano stati espressamente delegati dal Consiglio Nazionale.

Alle riunioni della Giunta esecutiva sono invitati il Sindaco Revisore ed il Direttore Generale.

Art.19 – Sindaco Revisore *Il Sindaco Revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte al registro dei revisori contabili. Il Sindaco revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Sindaco Revisore predispose e trasmette al Consiglio Nazionale la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell'Associazione e relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.*

Art.20 – Coordinamenti regionali *I Soci, ordinari e straordinari, di una singola regione, raggiunto il numero minimo stabilito dall'Assemblea, si costituiscono in Coordinamento regionale. L'Assemblea del Coordinamento regionale elegge il Coordinatore regionale e la giunta, composta dal Tesoriere e da un numero variabile di membri, disciplinato dal Regolamento interno dell'Associazione. Il Coordinatore regionale è membro con diritto di voto del Consiglio Nazionale.*

Funzioni del Coordinamento sono:

organizzare l'attività dei Soci, favorendone la partecipazione alle iniziative sociali;

garantire l'attuazione dei programmi dell'Associazione, anche avvalendosi della struttura e del personale dell'Associazione stessa;
stabilire e mantenere rapporti con le istituzioni locali e con gli organismi culturali ed economici del territorio;
animare il proprio territorio ed orientare circa i programmi dell'Associazione;
assumere iniziative proprie, in coerenza con gli scopi statutari ed i programmi dell'Associazione;
gestire il fondo regionale e gli eventuali contributi pubblici e privati;
rendicontare al Consiglio Nazionale a fine anno sull'attività svolta;

Art.21 – Coordinamenti interregionali *Laddove non è costituito il Coordinamento regionale, su istanza dei Soci appartenenti a più regioni, l'Assemblea può, con propria delibera, istituire un Coordinamento interregionale, disciplinato dalle norme del precedente articolo.*

Art.22 – Delegato regionale *Qualora per diversi motivi non fosse possibile nei Coordinamenti regionali l'elezione del Coordinatore, il Consiglio Nazionale può nominare un Delegato, scegliendolo tra i propri membri, con le funzioni di commissario pro tempore.*

Art.23 – Direttore Generale *L'esecuzione delle delibere e la direzione dell'Associazione possono essere affidate al Direttore Generale con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio Nazionale. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta esecutiva, curandone la redazione dei verbali.*

Art.24 – Albo d'onore *Su proposta del Presidente, il Consiglio Nazionale può conferire la nomina di "Ambasciatore delle Città del Vino" a coloro che si sono particolarmente distinti nell'attività dell'Associazione e a personalità del mondo della cultura, dell'arte, della scienza, dell'economia, dello sport in grado di promuovere in Italia e all'estero la ricchezza della civiltà del vino e dei territori italiani.*

Art.25 – Albo degli Amici delle Città del Vino *Al fine di accrescere la conoscenza ed il radicamento dell'Associazione è istituito l'Albo degli Amici delle Città del Vino, al quale possono essere iscritti tutti coloro – persone fisiche, imprese e associazioni – che, versando una quota associativa annuale, condividano i valori e si impegnano ad operare per promuovere l'attività dell'Associazione.*

Art.26 – Regolamento interno *L'Assemblea ordinaria dei Soci approva un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.*

Art.27 – Liquidazione *Qualora l'Associazione sia posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi. Il patrimonio sociale rimanente,*

una volta effettuato il pagamento di tutte le passività sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

Art.28 – Rinvio *Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni in materia di associazioni senza fini di lucro.*

Art.29 – Norma transitoria *Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore entro sei mesi dalla sua approvazione. Gli Organi eletti restano in carica fino alla fine del mandato, fatta salva l'integrazione dei Coordinatori Regionali nel Consiglio Nazionale, come previsto dall'art. 16.*